

REGOLAMENTO (CE) N. 1071/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1994

che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1994/1995 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 3225/88 del Consiglio ⁽³⁾ ha stabilito le norme generali relative al sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliegie trasformate;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo all'importazione viene fissato tenendo segnatamente conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione sul mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per alcune delle ciliegie trasformate di cui all'allegato I, parte B del regolamento (CEE) n.

426/86, in base ai criteri sopra ricordati è necessario fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1994/1995;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante la campagna di commercializzazione 1994/1995 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 11.